



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI BIANZÈ

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15 giugno 2012

Art. 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati a effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2

Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

Art. 3

Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del Bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Art 5

Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
- b) offerta di generi di conforto (spuntini, caffè, aperitivi, bibite ecc..) a ospiti ricevuti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e dagli Assessori che siano investiti di cariche pubbliche e soggetti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, culturale e sportiva;

- c) colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa e relazioni pubbliche, rinfreschi ecc.. in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- f) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe ecc..) quando derivino da confermata consuetudine, o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche, o di soggetti, personalità e delegazioni, in visita all'Ente;
- h) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- i) donativi-ricordo (pergamena, omaggi floreali, piccoli doni, ecc..) per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, alle persone ultra ottantenni;
- j) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- k) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi ecc..) in occasione di morte di personalità esterne dell'ente nonché nei confronti di:
 - amministratori/consiglieri in carica (composizioni floreali/pubblicazione necrologio su quotidiano, presenza del gonfalone al funerale, affissione di epigrafe negli appositi spazi);
 - Ex-sindaci (invio telegramma, presenza del gonfalone al funerale, affissione di epigrafe negli appositi spazi);
 - Ex-amministratori/consiglieri (invio telegramma);
 - Dipendenti in attività di servizio (composizioni floreali/pubblicazione necrologio su quotidiano, presenza del gonfalone al funerale, affissione di epigrafe negli appositi spazi);
 - Parenti ed affini di dipendenti in attività di servizio (invio telegramma).

Art. 6

Spese di rappresentanza fuori sede

Agli Amministratori è consentito offrire colazioni ed omaggi anche fuori sede, in occasione di missioni o viaggi, estero compreso.

Art. 7

Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con

un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti art. 2, 3 e 5. In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza: oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;

- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti i generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni ecc.);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
- spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 8

Gestione amministrativa e contabile

1. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel Piano Risorse Obiettivi o PEG al dipendente ivi individuato.
2. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi.
3. Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.

Art. 9

Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dalla Giunta Comunale, previa presentazione di una dichiarazione (prospetto Allegato A) resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione.

Art. 10

Invio atti alla corte dei conti

Ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge 266/2005 il responsabile del servizio competente invia con cadenza mensile alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti di impegno di spesa di rappresentanza superiore a 5.000,00 euro adottati nel corso di ogni mese.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 23 gennaio 2012 il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, va allegato al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet del Comune.

COMUNE DI BIANZE'
PROVINCIA DI VERCELLI

Al Responsabile del Servizio
Sede

OGGETTO: Richiesta pagamento spese di rappresentanza.
Art. 9 del Regolamento.

Il sottoscritto _____
Sindaco/Vice Sindaco/Assessore del Comune di Bianzè,

in occasione dell'incontro/manifestazione:

dichiara di aver sostenuto le seguenti spese:

- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> Spese di ospitalità | € _____ |
| <input type="checkbox"/> Offerta generi di conforto (caffè, aperitivi ecc.) | € _____ |
| <input type="checkbox"/> Omaggi (specificare) _____ | € _____ |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ | € _____ |

Totale € _____

ne attesta la natura di spesa di rappresentanza e ne propone la liquidazione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per le spese di rappresentanza.

Bianzè, lì

In fede.

Il Richiedente